

## **A Note on Translations**

This document was originally prepared in English by a working group of the International Bar Association and was adopted by IBA Council Resolution.

In the event of any inconsistency between the English language versions and the translations into any other language, the English language version shall prevail.

*The IBA would like to acknowledge the work of Prof Luca Radicati di Brozolo and Alexis Moure in respectively preparing and reviewing this text.*



the global voice of  
the legal profession

**International Bar Association**  
4th Floor, 10 St Bride Street  
London EC4A 4AD  
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 7842 0090  
Fax: +44 (0)20 7842 0091

[www.ibanet.org](http://www.ibanet.org)

Regole IBA  
sulla Redazione  
di clausole  
arbitrali  
internazionali

*Adottate con delibera dell'IBA Council  
del 7 Ottobre 2010*

International Bar Association



the global voice of  
the legal profession

La presente traduzione è stata curata da Luca G. Radicati di Brozolo con la collaborazione di Giovanni Minuto e Francesco Perillo.

International Bar Association  
10th Floor, 1 Stephen Street  
London W1T 1AT  
England  
Tel: +44 (0) 20 7691 6868  
Fax: +44 (0) 20 7691 6544  
[www.ibanet.org](http://www.ibanet.org)

ISBN: 9780948711213

Tutti i diritti sono riservati.

© International Bar Association 2010

Il materiale protetto da questo avviso non può essere riprodotto o utilizzato in nessuna sua parte, né utilizzato in qualsiasi forma o mediante qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, ivi compresa la fotocopiatura, la registrazione, ovvero qualsiasi altro metodo per conservare o rendere le informazioni reperibili, senza il permesso scritto del titolare del diritto d'autore.

# Indice

Membri del Gruppo di Lavoro

**iv**

*L'Arbitration Committee*

**1**

Prefazione

**2**

LE REGOLE

**4**



the global voice of  
the legal profession

# Membrì del sub-comitato IBA sulla Redazione di Clausole per Arbitrato Internazionale.

Paul Friedland  
*White & Case LLP,  
New York, USA*

R. Doak Bishop  
*King & Spalding LLP,  
Houston, USA*

Karim Hafez  
*HAFEZ,  
Cairo, Egypt*

Adriano Jucà  
*Construtora Norberto Odebrecht,  
São Paulo, Brazil*

Carole Malinvaud  
*Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.,  
Paris, France*

Sundaresh Menon  
*Rajah & Tann LLP,  
Singapore, Singapore*

Jean-Claude Najar  
*GE Capital,  
Paris, France*

William W. Park  
*Boston University,  
Boston, USA*

Anne-Véronique Schlaepfer  
*Schellenberg Wittmer,  
Geneva, Switzerland*

Eduardo Silva Romero  
*Dechert LLP,*  
*Paris, France*

Stephen E. Smith  
*Lockheed Martin Space Systems Company,*  
*Denver, USA*

Matthew Weiniger  
*Herbert Smith LLP,*  
*London, U.K.*

Damien Nyer (Secretary)  
*White & Case LLP,*  
*New York, USA*

# L'Arbitration Committee

Istituito in seno alla *Legal Practice Division* dell'*International Bar Association* come comitato per lo studio delle regole, della prassi e delle procedure relative all'arbitrato di controversie transnazionali, l'*Arbitration Committee* conta attualmente 2.300 membri provenienti da oltre 90 paesi, e il numero dei membri è in costante crescita.

Mediante le proprie pubblicazioni e convegni, l'*Arbitration Committee* si propone di condividere le conoscenze in materia di arbitrato internazionale e di promuovere l'utilizzo e migliorare l'efficacia di questo istituto. In seno ad esso operano sub-comitati permanenti e all'occorrenza vengono istituiti gruppi di lavoro su questioni specifiche. Al momento della pubblicazione di questa nuova versione delle Regole, nell'*Arbitration Committee* operano tre sub-comitati, ossia il Sub-comitato sui Trattati in Materia di Investimenti, il Sub-comitato sui Conflitti di Interesse e il Sub-comitato sul Riconoscimento e l'Esecuzione dei Lodi Arbitrali, nonché due Gruppi di Lavoro, ossia quello sulla Deontologia degli Avvocati nell'Arbitrato Internazionale e quello sulla Redazione di Clausole per Arbitrato Internazionale.

# Premessa

La soluzione di controversie mediante arbitrato è una caratteristica importante del panorama giuridico nel mondo. Alla base del procedimento arbitrale vi sarà quasi sempre una clausola arbitrale mediante la quale le parti manifestano la propria volontà di sottoporre la soluzione della loro controversia ad arbitrato nonché di disciplinare l'eventuale procedimento. La predisposizione di una clausola arbitrale efficace che rifletta le esigenze e le intenzioni delle parti è pertanto un passo cruciale del procedimento.

Le Regole IBA sulla Redazione di Clausole per Arbitrato Internazionale (in seguito: "Regole IBA sulle Clausole Arbitrali") sono concepite come un ausilio per ottenere clausole arbitrali efficaci che disciplinino senza ambiguità le intenzioni delle parti. Esse riflettono quelle che riteniamo essere attualmente le migliori prassi internazionali e forniscono ai redattori di clausole arbitrali internazionali sia il quadro di riferimento, sia disposizioni dettagliate. Pur senza voler essere prescrittive quanto alle scelte specifiche che le parti dovrebbero compiere, le Regole IBA sulle Clausole Arbitrali mirano ad assicurare che le parti conoscano gli elementi essenziali di una clausola efficace e gli aspetti della procedura che esse hanno facoltà di disciplinare in via preventiva. Le Regole IBA sulle Clausole Arbitrali informano le parti sia delle scelte che possono compiere sia delle insidie da evitare.

Le Regole IBA sulle Clausole Arbitrali affrontano alcune delle questioni di redazione più complesse che sorgono quando una clausola arbitrale va oltre la tipica situazione a due parti, coinvolgendo una molteplicità di parti e/o una serie di rapporti contrattuali connessi. Pertanto, le Regole IBA sulle Clausole Arbitrali sono applicabili e adatte non solo per clausole arbitrali semplici e lineari, ma anche per quelle più complesse e per quelle comprese fra tali due estremi.

Come spiegato nell'Introduzione che segue, le Regole IBA sulle Clausole Arbitrali sono strutturate in modo da facilitarne l'utilizzo. Esse analizzano non soltanto le regole di base relative agli elementi essenziali di una clausola arbitrale, ma anche, nelle sezioni successive, quegli elementi considerati "opzionali", nonché le clausole di soluzione delle controversie multi-fase e le clausole arbitrali multi-parte e le clausole arbitrali adatte alle operazioni che coinvolgono una pluralità di contratti. Viene



fornito il testo di ciascuna regola, accompagnato da commenti esplicativi e da specifiche clausole raccomandate.

A differenza di altre regole emanate in precedenza dal nostro Comitato, le Regole IBA sulle Clausole Arbitrali sono state concepite per assistere non solo gli esperti di arbitrato ma, soprattutto, i legali d'impresa e gli avvocati d'affari che si occupano della stesura di contratti ma hanno poca familiarità con le complessità dell'arbitrato.

I membri della *Task Force* dell'IBA sulle Regole IBA sulle Clausole Arbitrali sono indicati nelle pagine precedenti. Vorremmo esprimere a ciascuno di essi i nostri ringraziamenti e apprezzamento sinceri per l'eccellente lavoro svolto. Nel predisporre queste Regole IBA sulle Clausole Arbitrali essi hanno contribuito a quello che ci auguriamo costituirà un passo avanti significativo per far sì che le clausole arbitrali non solo siano efficaci, ma riflettano anche in modo accurato e completo l'accordo delle parti di sottoporre le proprie controversie agli arbitri.

Le Regole IBA sulle Clausole Arbitrali sono state adottate con una delibera del Consiglio dell'IBA il 7 ottobre 2010. Esse sono disponibili in inglese e ne è prevista la traduzione in altre lingue. Copie delle Regole IBA sulle Clausole Arbitrali possono essere ottenute dall'IBA stessa, e scaricate dal sito <http://tinyurl.com/iba-Arbitration-Guidelines>.

**Guido S. Tawil**  
**Judith Gill, Q.C.**

Co-Presidenti, *Arbitration Committee*

7 ottobre 2010

# Le Regole

## Indice

I. Introduzione.....	6
II. Regole di base per la redazione.....	6
Regola 1: Le parti dovrebbero scegliere tra arbitrato amministrato e <i>ad hoc</i> .....	6
Regola 2: Le parti dovrebbero scegliere un regolamento arbitrale ed utilizzare come riferimento la clausola modello raccomandata per tale regolamento.....	7
Regola 3: Salvo che in circostanze particolari, le parti non dovrebbero tentare di delimitare l'ambito delle controversie devolute ad arbitrato e definire tale ambito in modo ampio. ....	10
Regola 4: Le parti dovrebbero scegliere la sede dell'arbitrato. Tale scelta dovrebbe basarsi su considerazioni pratiche e giuridiche.....	12
Regola 5: Le parti dovrebbero specificare il numero degli arbitri .....	13
Regola 6: Le parti dovrebbero specificare le modalità di scelta e di sostituzione degli arbitri e, in caso di arbitrato <i>ad hoc</i> , individuare un'autorità di nomina .....	14
Regola 7: Le parti dovrebbero indicare la lingua dell'arbitrato .....	17
Regola 8: Le parti dovrebbero di regola specificare le regole di diritto che disciplinano il contratto ed ogni successiva controversia.....	18
III. Regole per la redazione di elementi accessori.....	19
Opzione 1: Il potere del tribunale arbitrale e dei giudici ordinari in tema di misure provvisorie e cautelari.....	19
Opzione 2: Produzione di documenti.....	21
Opzione 3: Questioni di riservatezza .....	23
Opzione 4: Liquidazione dei costi e degli onorari .....	24
Opzione 5: Qualifiche degli arbitri .....	26
Opzione 6: Termini.....	27
Opzione 7: Carattere definitivo dell'arbitrato .....	28
IV. Regole per la redazione di clausole multi-fase di soluzione delle controversie.....	29
Regola Multi-Fase 1: La clausola dovrebbe prevedere un periodo di tempo per la negoziazione o la mediazione a decorrere da un evento definito ed incontestabile (ad esempio, una richiesta scritta), scaduto il quale ciascuna parte può ricorrere all'arbitrato. ....	29
Regola Multi-Fase 2: La clausola dovrebbe evitare il rischio di rendere l'arbitrato facoltativo e non vincolante.....	30
Regola Multi-Fase 3: La clausola dovrebbe definire le controversie da sottoporre a negoziazione o mediazione e ad arbitrato in termini identici.....	31
V. Regole per la Redazione di Clausole Arbitrali Multi-Parte.....	33

Regola Multi-Parte 1: La clausola dovrebbe disciplinare le conseguenze della molteplicità di parti ai fini della nomina del tribunale arbitrale.....	34
Regola Multi-Parte 2: La clausola dovrebbe disciplinare le complessità procedurali (intervento, chiamata in causa) nascenti dalla pluralità di parti.....	34
VI. Regole per la Redazione di Clausole Arbitrali Multi-Contratto .....	37
Regola Multi-Contratto 1: Le clausole arbitrali nei contratti collegati dovrebbero essere compatibili.....	38
Regola Multi-Contratto 2: Le parti dovrebbero valutare se prevedere la riunione dei procedimenti arbitrali instaurati ai sensi dei contratti collegati .....	38

## **I. Introduzione**

1. L'obiettivo di queste Regole è fornire uno strumento semplice ed accessibile per la redazione di clausole per arbitrato internazionale. Clausole arbitrali mal redatte possono rivelarsi non azionabili ed essere spesso fonte di spese e ritardi inutili. Queste Regole dovrebbero consentire ai redattori di contratti di assicurarsi che le proprie clausole arbitrali siano efficaci ed adatte alle proprie esigenze.
2. Le Regole sono suddivise in cinque sezioni (oltre alla presente introduzione). La prima sezione contiene le regole di base su che cosa fare e non fare. La seconda sezione affronta elementi ulteriori che vanno considerati in sede di redazione di clausole arbitrali. La terza sezione riguarda le clausole di soluzione delle controversie multi-fase che prevedono il negoziato, la mediazione e l'arbitrato. La quarta affronta la redazione delle clausole arbitrali per i contratti multi-parte e la quinta la redazione di clausole arbitrali in situazioni che coinvolgono una pluralità di contratti connessi.

## **II. Regole di base per la redazione**

### **Regola 1: Le parti dovrebbero scegliere tra arbitrato amministrato e *ad hoc***

#### *Commenti:*

3. La prima scelta che le parti devono affrontare nel redigere una clausola arbitrale è quella tra arbitrato amministrato o *ad hoc*.
4. Nell'arbitrato istituzionale (o amministrato) un'istituzione arbitrale fornisce assistenza nella gestione del procedimento arbitrale a fronte di un compenso. L'istituzione può fornire assistenza su questioni pratiche, quali l'organizzazione di udienze nonché la gestione delle comunicazioni con gli arbitri e dei pagamenti agli stessi. L'istituzione può altresì fornire servizi come la nomina di un arbitro in caso di inerzia di una parte, la decisione sulla ricusazione di un arbitro e la verifica del lodo. Tuttavia, l'istituzione non decide il merito della controversia tra le parti. Tale compito spetta esclusivamente agli arbitri.
5. L'arbitrato amministrato può essere utile alle

parti con poca esperienza di arbitrato internazionale. L'istituzione può fornire un significativo *know-how* procedurale che favorisce un efficace svolgimento dell'arbitrato e può anche essere in grado di fornire assistenza in caso di lacune della clausola arbitrale. Generalmente i servizi forniti da un'istituzione arbitrale giustificano il compenso relativamente contenuto ad essa dovuto.

6. Se optano per l'arbitrato amministrato, le parti devono rivolgersi ad un'istituzione con buona reputazione, e di regola una con esperienza consolidata nella gestione di arbitrati internazionali. Le maggiori istituzioni arbitrali sono in grado di amministrare arbitrati in qualsiasi parte del mondo, fermo restando che i procedimenti arbitrali non devono necessariamente svolgersi nella città in cui l'istituzione ha sede.
7. Nell'arbitrato *ad hoc* (o non amministrato) l'onere della gestione del procedimento arbitrale ricade interamente sulle parti e, una volta nominati, sugli arbitri. Come spiegato di seguito (Regola 2), le parti possono rendere le cose più semplici adottando un regolamento arbitrale predisposto per l'arbitrato *ad hoc*. Benché non vi sia alcuna istituzione arbitrale coinvolta nella gestione del procedimento arbitrale, come spiegato di seguito (v. Regola 6) permane l'esigenza di individuare un soggetto terzo neutrale (noto come "autorità di nomina") incaricato della selezione e dell'eventuale sostituzione degli arbitri in caso di disaccordo fra le parti.

**Regola 2: Le parti dovrebbero scegliere un regolamento arbitrale ed utilizzare come riferimento la clausola modello raccomandata per tale regolamento.**

***Commenti:***

8. La seconda scelta che le parti devono affrontare nel redigere una clausola arbitrale è l'individuazione di un regolamento arbitrale. Il regolamento scelto fornirà il quadro procedurale del procedimento arbitrale. Se le parti non richiamano un regolamento prestabilito, molte delle questioni di procedura suscettibili di insorgere durante l'arbitrato andranno trattate nella clausola arbitrale, il che comporta uno sforzo di redazione che raramente si giustifica e che comunque richiede l'assistenza di un esperto.

9. Quando le parti optano per l'arbitrato amministrato, il regolamento prescelto deve sempre coincidere con quello dell'istituzione arbitrale. Quando le parti optano per l'arbitrato *ad hoc*, esse possono scegliere un regolamento elaborato per l'arbitrato non amministrato, come ad esempio quello della *United Nations Commission on International Trade Law* ("UNCITRAL"). Anche in tal caso, le parti dovrebbero individuare un'istituzione arbitrale (o un'altra istituzione neutrale) come autorità incaricata della selezione degli arbitri (vedi paragrafi 31-32 qui di seguito).
10. Una volta scelto il regolamento, le parti dovrebbero utilizzare la clausola modello raccomandata dall'istituzione o dall'ente che ha elaborato il regolamento come riferimento per la redazione della propria clausola arbitrale. Le parti sono libere di integrare la clausola modello, ma solo in casi eccezionali sarà opportuno che esse ne eliminino delle parti. Così facendo, esse avranno la certezza che siano presenti tutti gli elementi necessari per rendere la clausola arbitrale valida, azionabile ed efficace. Le parti si assicurano altresì che l'arbitrato sia designato senza ambiguità come l'unico metodo di soluzione delle controversie nascenti dal loro contratto e che vengano correttamente individuati l'istituzione arbitrale e il regolamento (evitando così confusione e tattiche dilatorie in caso di controversia). Le parti dovrebbero inoltre accertarsi che le disposizioni eventualmente aggiunte alla clausola modello siano compatibili con il regolamento arbitrale prescelto.

***Clausola raccomandata:***

11. Per predisporre una clausola per arbitrato amministrato conviene accedere al sito internet dell'istituzione prescelta ed utilizzare la clausola modello da essa proposta come base per la redazione della clausola arbitrale. Alcune istituzioni hanno anche predisposto clausole specifiche per determinati settori (ad esempio in ambito marittimo).
12. Per un arbitrato *ad hoc* che richiami un regolamento, conviene accedere al sito internet dell'ente che lo ha elaborato per utilizzare la clausola modello dell'ente stesso come base per la redazione della clausola arbitrale.

13. Quando le parti contraenti si accordano per un arbitrato *ad hoc* senza richiamare un regolamento, si può utilizzare la seguente clausola per i contratti con due parti:

Tutte le controversie nascenti dal presente contratto o ad esso relative, ivi compresa ogni questione relativa alla sua esistenza, validità o risoluzione, saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato.

La sede dell'arbitrato sarà [città, Stato].

La lingua dell'arbitrato sarà [...].

L'arbitrato avrà inizio mediante la trasmissione di una domanda di arbitrato dall'attore al convenuto. La domanda di arbitrato dovrà specificare la natura della(e) pretesa(e) e le domande.

Il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri, uno designato dall'attore nella domanda di arbitrato, il secondo designato dal convenuto entro [30] giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato ed il terzo, che avrà la funzione di presidente, designato dalle due parti entro [30] giorni dalla designazione del secondo arbitro. Se uno qualsiasi degli arbitri non viene nominato entro il termine indicato, [l'autorità di nomina prescelta] procederà alla(e) designazione(i), su richiesta di una qualsiasi delle parti.

Se uno degli arbitri viene a mancare, si procederà alla sua sostituzione secondo il metodo seguito per la nomina di tale arbitro, fermo restando che se l'arbitro viene a mancare durante o dopo l'udienza sul merito, gli altri due arbitri potranno proseguire con l'arbitrato e rendere un lodo.

Gli arbitri dovranno essere indipendenti ed imparziali. Su qualsiasi istanza di ricasazione di un arbitro deciderà [l'autorità di nomina prescelta].

La procedura da seguire nel corso dell'arbitrato sarà concordata dalle parti o, in mancanza di un tale accordo, dal tribunale arbitrale previa consultazione delle parti.

Il tribunale arbitrale avrà il potere di statuire sulla propria competenza, ivi compreso su ogni eccezione relativa

all'esistenza, validità o efficacia della clausola arbitrale. Il tribunale arbitrale potrà decidere al riguardo con un lodo preliminare sulla competenza o nel lodo sul merito, secondo quanto ritiene opportuno alla luce delle circostanze.

La contumacia di una delle parti non impedirà al tribunale arbitrale di procedere a pronunciare un lodo.

Il tribunale arbitrale potrà decidere a maggioranza. Qualora non sia possibile raggiungere una maggioranza, l'arbitro con funzione di presidente potrà decidere come se operasse in qualità di arbitro unico.

Se l'arbitro nominato da una parte non partecipa o si rifiuta di partecipare, gli altri due arbitri potranno proseguire con l'arbitrato e pronunciare un lodo, se decidono che l'assenza o il rifiuto di partecipare non erano giustificati.

Qualsiasi lodo del tribunale arbitrale sarà definitivo e vincolante per le parti. Le parti si impegnano ad eseguire ogni lodo senza indugio e si riterrà che esse abbiano rinunciato al diritto a qualsiasi forma di impugnazione, nei limiti in cui una tale rinuncia sia valida. L'esecuzione di qualsiasi lodo potrà essere richiesta in qualsiasi foro competente.

**Regola 3: Salvo che in circostanze particolari, le parti non dovrebbero tentare di delimitare l'ambito delle controversie devolute ad arbitrato e definire tale ambito in modo ampio.**

***Commenti:***

14. L'ambito di applicazione di una clausola arbitrale individua il tipo di controversie devolute all'arbitrato nonché la loro portata. Salvo che circostanze particolari impongano una soluzione diversa, l'ambito di applicazione di una clausola arbitrale dovrebbe essere definito in modo ampio, così da ricomprendere non solo tutte le controversie "nascenti dal" contratto, ma anche tutte le controversie "collegate" (o "relative") al contratto stesso. Una formulazione più restrittiva rischia di favorire eccezioni sull'ambito di applicazione della clausola.

15. In determinate circostanze, le parti



potrebbero avere valide ragioni per escludere alcune controversie dall'ambito di applicazione della clausola arbitrale. Ad esempio, potrebbe rivelarsi opportuno sottoporre controversie in tema di quantificazione ovvero su questioni tecniche alla decisione di un esperto piuttosto che all'arbitrato. Sempre a titolo esemplificativo, i licenzianti potrebbero avere validi motivi per mantenere la facoltà di richiedere ordini di esecuzione specifica o altre forme di inibitoria direttamente dal giudice ordinario in caso di violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale o per chiedere al giudice decisioni in tema di titolarità o validità di tali diritti.

16. Le parti devono essere consapevoli che anche una formulazione precisa delle esclusioni può non essere sufficiente ad evitare eccezioni preliminari sulla portata della clausola arbitrale. Una domanda può sollevare alcune questioni che rientrano nell'ambito della clausola arbitrale e altre che non vi rientrano. Per utilizzare uno degli esempi che precedono, una controversia sulla titolarità o validità di diritti di proprietà intellettuale nascenti da un contratto di licenza può anche sollevare questioni di mancato pagamento, inadempimento e così via, da cui possono nascere questioni di competenza estremamente complesse qualora talune controversie siano state escluse dall'arbitrato.

#### ***Clausole raccomandate***

17. Le parti devono assicurarsi che l'ambito di applicazione della propria clausola arbitrale sia ampio, utilizzando la clausola modello associata al regolamento prescelto.
18. Se le parti non utilizzano una clausola modello, dovrebbe essere utilizzata la clausola seguente:

Tutte le controversie nascenti dal presente contratto o ad esso relative, ivi compresa ogni questione relativa alla sua esistenza, validità o risoluzione, saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato ai sensi delle [norme arbitrali scelte].

19. In via eccezionale, se ricorrono circostanze particolari e se le parti intendono limitare l'ambito delle controversie sottoposte ad arbitrato, si può utilizzare la clausola seguente:

Salvo che nelle materie espressamente

escluse dall'arbitrato ai sensi della presente clausola, tutte le controversie nascenti dal presente contratto o ad esso relative, ivi compresa ogni questione relativa alla sua esistenza, validità o risoluzione, saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato ai sensi delle [norme arbitrali scelte].

Le seguenti materie sono espressamente escluse dall'arbitrato ai sensi della presente clausola: [...].

**Regola 4: Le parti dovrebbero scegliere la sede dell'arbitrato. Tale scelta dovrebbe basarsi su considerazioni pratiche e giuridiche.**

*Commenti:*

20. La scelta del luogo (o "sede") dell'arbitrato comporta considerazioni pratiche evidenti: la neutralità, la disponibilità di strutture adeguate per le udienze, la vicinanza ai testimoni e alle prove, la familiarità delle parti con la lingua e la cultura e la disponibilità di arbitri qualificati a partecipare a un procedimento in tale luogo. La sede dell'arbitrato può altresì incidere sul profilo degli arbitri, soprattutto se non nominati dalle parti. La convenienza non deve tuttavia essere il fattore decisivo, in quanto in base alla maggior parte dei regolamenti arbitrali il tribunale è libero di riunirsi e di tenere udienze in luoghi diversi da quello designato come sede dell'arbitrato.
21. La sede dell'arbitrato è la dimora giuridica dell'arbitrato. Occorre prestare molta attenzione al regime giuridico della sede scelta per l'arbitrato, poiché tale scelta ha conseguenze giuridiche importanti secondo la maggior parte delle leggi nazionali in materia di arbitrato e di alcuni regolamenti arbitrali. Mentre la sede dell'arbitrato non determina la legge regolatrice del contratto e del merito (vedi i successivi paragrafi 42-46), essa determina invece la legge (la "legge dell'arbitrato" o *lex arbitri*) che disciplina taluni aspetti procedurali dell'arbitrato, ad esempio i poteri degli arbitri e il controllo dei giudici statali sul procedimento arbitrale. Inoltre, i giudici della sede dell'arbitrato possono essere aditi per fornire assistenza (per esempio per la nomina o sostituzione degli arbitri, per ordinare misure provvisorie e cautelari, o per assistere nell'acquisizione delle prove), e possono altresì interferire nello svolgimento dell'arbitrato (ordinando, per esempio, la

sospensione del procedimento). Inoltre, a tali tribunali spetta la competenza sull'eventuale impugnazione del lodo al termine dell'arbitrato; i lodi annullati nella sede dell'arbitrato possono non essere eseguibili altrove. Anche se il lodo non viene annullato, la sede dell'arbitrato può incidere sull'esecutorietà del lodo ai sensi dei trattati internazionali applicabili.

22. Di norma, le parti dovrebbero fissare la sede dell'arbitrato in uno Stato (i) che è parte della Convenzione del 1958 sul Riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri (nota come Convenzione di New York), (ii) il cui diritto è favorevole all'arbitrato e ammette l'arbitrabilità della materia oggetto del contratto e (iii) i cui tribunali hanno una giurisprudenza imparziale e favorevole all'arbitrato.
23. Una clausola arbitrale che non indichi la sede dell'arbitrato sarà valida, ma è sconsigliabile. Qualora le parti non riescano ad accordarsi sulla sede dell'arbitrato una volta insorta la controversia la sede verrà scelta dall'istituzione arbitrale, se prevista, o dagli arbitri.. (Tuttavia, nell'arbitrato *ad hoc* se insorgono difficoltà in relazione alla nomina degli arbitri e non è stata scelta la sede dell'arbitrato, le parti potrebbero perfino non essere in grado di procedere con l'arbitrato, a meno che i giudici di uno Stato non intervengano a prestare il proprio sostegno). Le parti non dovrebbero lasciare ad altri una decisione così cruciale.
24. Le parti dovrebbero indicare nella propria clausola arbitrale la 'sede dell'arbitrato' piuttosto che il 'luogo delle udienze'. Se viene designato soltanto il luogo delle udienze, rimarrà il dubbio se le parti hanno inteso indicare 'la sede dell'arbitrato' ai sensi dei diritti e dei trattati applicabili. Inoltre, designando il luogo delle udienze nella clausola arbitrale, le parti privano gli arbitri dell'opportuna flessibilità di tenere udienze in luoghi diversi se ciò si rivelasse conveniente.

***Clausola raccomandata:***

25. La sede dell'arbitrato sarà [città, Stato]

**Regola 5: Le parti dovrebbero specificare il numero degli arbitri**

***Commenti:***

26. Le parti dovrebbero specificare il numero

degli arbitri (di regola uno o tre, e comunque un numero dispari). Il numero degli arbitri ha un impatto sui costi complessivi, sulla durata e talvolta anche sulla qualità dei procedimenti arbitrali. I procedimenti dinanzi ad un tribunale di tre arbitri saranno quasi inevitabilmente più lunghi e costosi di quelli dinanzi ad un arbitro unico. Tuttavia, un tribunale di tre arbitri sarà probabilmente più adatto per trattare questioni complesse di fatto e di diritto e può ridurre i rischi di risultati irrazionali o ingiusti. Le parti possono altresì desiderare il maggiore controllo del procedimento insito nella possibilità per ciascuna di esse di nominare un arbitro.

27. Se le parti non specificano il numero degli arbitri (e non riescono ad accordarsi al riguardo una volta insorta la controversia), l'istituzione arbitrale, se prevista, deciderà per loro, generalmente avuto riguardo all'importo della causa e all'apparente complessità del caso. Nell'arbitrato *ad hoc*, di regola il regolamento arbitrale eventualmente scelto indicherà se devono essere nominati uno o tre arbitri in assenza di accordo contrario. Se le parti non hanno scelto un regolamento arbitrale, è particolarmente importante indicare il numero di arbitri nella clausola stessa.
28. Le parti possono volutamente non indicare il numero degli arbitri, ritenendo che la scelta tra un tribunale di uno o di tre arbitri potrà essere compiuta con maggior cognizione di causa all'insorgere di un'eventuale controversia. Pur se la possibilità di decidere tale questione a controversia insorta è un vantaggio, vi è il correlativo svantaggio che il procedimento può subire ritardi se le parti non si accordano sul numero degli arbitri, soprattutto nell'arbitrato *ad hoc*. Tutto considerato, è raccomandabile indicare in via preventiva il numero degli arbitri nella clausola arbitrale stessa.

***Clausola suggerita:***

29. Gli arbitri saranno [uno o tre].

**Regola 6: Le parti dovrebbero specificare le modalità di scelta e di sostituzione degli arbitri e, in caso di arbitrato *ad hoc*, individuare un'autorità di nomina**

***Commenti:***

30. I regolamenti arbitrali per l'arbitrato sia amministrato sia *ad hoc* prevedono

meccanismi suppletivi di selezione e sostituzione degli arbitri. Se hanno richiamato tali regole, le parti possono limitarsi ad attenersi al meccanismo suppletivo ivi previsto. Le parti possono altresì accordarsi su un metodo alternativo. Ad esempio, molti regolamenti prevedono che il presidente di un tribunale di tre arbitri sia scelto dai due co-arbitri o dall'istituzione. Le parti spesso preferiscono cominciare a tentare di scegliere esse stesse il presidente. Se decidono di non ricorrere al meccanismo suppletivo, esse dovrebbero utilizzare una formula compatibile con la terminologia del regolamento arbitrale applicabile. Per esempio, secondo alcuni regolamenti istituzionali, le parti “designano” gli arbitri e soltanto l'istituzione ha il potere di “nominarli”. Se le parti non hanno richiamato un regolamento, è essenziale che specifichino il metodo di selezione e sostituzione degli arbitri nella clausola arbitrale stessa.

31. La necessità di indicare un'autorità di nomina nel contesto dell'arbitrato *ad hoc* comporta una differenza significativa tra la redazione di una clausola per arbitrato amministrato e la redazione di una clausola per arbitrato *ad hoc*. Nell'arbitrato amministrato, l'istituzione è a disposizione per scegliere o sostituire gli arbitri qualora non lo facciano le parti. Nell'arbitrato *ad hoc* manca una tale istituzione ed è pertanto essenziale che le parti individuino un'“autorità di nomina” con il compito di scegliere o sostituire gli arbitri qualora non lo facciano le parti stesse. In mancanza di una tale scelta, le nomine e le sostituzioni necessarie potrebbero essere effettuate dai tribunali della sede dell'arbitrato. (Ai sensi del Regolamento UNCITRAL il Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato indica l'autorità di nomina se le parti hanno ommesso di farlo nella clausola arbitrale).
32. L'autorità di nomina può essere un'istituzione arbitrale, un giudice ordinario, un'associazione di categoria o professionale, o un altro ente neutrale. Qualora essa sia una persona fisica, le parti dovrebbero indicare una funzione o un titolo (ad esempio, il presidente di un istituzione arbitrale, di un tribunale o di un'associazione di categoria o professionale) anziché un nominativo (in quanto la persona indicata potrebbe non essere in grado di intervenire quando richiesta di farlo). Le parti dovrebbero altresì accertarsi che l'autorità prescelta

accetterà di svolgere il suo compito se e quando richiesta.

33. La mancata previsione di un termine per la nomina degli arbitri può comportare perdite di tempo considerevoli nella fase iniziale del procedimento. Tale termine è generalmente previsto nei regolamenti arbitrali. Le parti che hanno convenuto di richiamare un siffatto regolamento non dovranno quindi preoccuparsi di tale problema, salvo che intendano ricorrere ad un meccanismo diverso da quello previsto dal regolamento. Se le parti non hanno convenuto di richiamare un regolamento, è importante che il termine venga previsto nella clausola arbitrale stessa.
34. Quando un tribunale è composto da tre arbitri, accade talvolta che uno di essi si dimetta, rifiuti di collaborare o comunque non partecipi al procedimento in una fase avanzata e cruciale (ad esempio, durante le deliberazioni). In tali situazioni la sostituzione può non rivelarsi una soluzione adatta poiché essa intralcerebbe e ritarderebbe eccessivamente il procedimento. In assenza di espressa autorizzazione, tuttavia, i restanti due arbitri potrebbero non essere in grado di pronunciare un lodo valido ed eseguibile. La maggior parte dei regolamenti arbitrali (ma non tutti) consente pertanto ai restanti due arbitri in una tale situazione di continuare il procedimento come tribunale “*truncated*” e di emettere un lodo. Se le parti non hanno scelto un regolamento arbitrale (o se il regolamento scelto non disciplina questo aspetto), esse possono autorizzare nella clausola arbitrale un tribunale “*truncated*” a procedere alla pronuncia del lodo.

***Clausole raccomandate:***

35. Quando viene scelto l'arbitrato amministrato e il regolamento arbitrale non prevede che tutte le nomine e le sostituzioni degli arbitri spettino in primo luogo alle parti, e le parti desiderano farle esse stesse, si può utilizzare la clausola seguente:

Il tribunale sarà composto da tre arbitri, uno designato dalla parte attrice nella domanda di arbitrato, il secondo designato dall'altra parte entro [30] giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, ed il terzo, che avrà la funzione di presidente, designato dalle due parti entro [30] giorni dalla designazione del secondo arbitro. Se

uno qualsiasi degli arbitri non viene designato entro tali termini, l'[istituzione] procederà alla(e) designazione(i). Se si rende necessaria la sostituzione di un arbitro, tale sostituzione avverrà secondo la(e) modalità descritte sopra.

36. Quando si opta per l'arbitrato non amministrato, le parti possono prevedere una modalità di selezione e sostituzione degli arbitri scegliendo un regolamento arbitrale *ad hoc*, come ad esempio il Regolamento arbitrale UNCITRAL.
37. La clausola proposta sopra per l'arbitrato *ad hoc* senza indicazione di un regolamento arbitrale (v. paragrafo 13 precedente) prevede un meccanismo completo per la scelta e la sostituzione dei membri di un tribunale di tre arbitri e contiene disposizioni che consentono ad un tribunale "truncated" di procedere alla pronuncia di un lodo senza la partecipazione di un arbitro ostruzionista o inadempiente.
38. In tali circostanze, ma se intendono deferire la controversia ad un arbitro unico, le parti possono modificare la clausola proposta al precedente paragrafo 13 adottando la formulazione seguente:

Il tribunale sarà composto da un arbitro unico, designato congiuntamente dalle parti. Se l'arbitro non è designato entro [30] giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, [l'autorità di nomina] procederà alla designazione.

**Regola 7: Le parti dovrebbero indicare la lingua dell'arbitrato**

***Commenti:***

39. Le clausole arbitrali nei contratti fra parti di lingua diversa, o la cui lingua comune non sia quella della sede dell'arbitrato, dovrebbero di regola specificare la lingua dell'arbitrato. Nel fare tale scelta, le parti dovrebbero considerare non solo la lingua del contratto e della relativa documentazione, ma anche le possibili conseguenze della propria scelta sulla rosa di arbitri ed avvocati qualificati. In assenza di una scelta nella clausola arbitrale, spetterà agli arbitri determinare la lingua dell'arbitrato. È probabile che gli arbitri scelgano la lingua del contratto o, se diversa, quella della corrispondenza intercorsa tra le parti. Rimettere questa decisione agli arbitri

potrebbe comportare costi e ritardi inutili.

40. Chi redige i contratti è spesso tentato di prevedere più di una lingua dell'arbitrato. Una tale scelta va valutata con attenzione dalle parti. Un arbitrato multilingue, anche se può funzionare (vi sono numerosi casi di procedimenti condotti sia in inglese sia in spagnolo, per esempio), può presentare ostacoli a seconda delle lingue scelte. Potrebbe rivelarsi difficile individuare arbitri in grado di condurre un arbitrato in due lingue, e le necessarie traduzioni e interpretazioni potrebbero fare aumentare i costi e i ritardi della procedura. Una soluzione può essere quella di specificare una sola lingua dell'arbitrato, prevedendo però che i documenti possano essere presentati in una lingua diversa (senza traduzione).

***Clausola raccomandata:***

41. La lingua dell'arbitrato sarà [...].

**Regola 8: Le parti dovrebbero di regola specificare le regole di diritto che disciplinano il contratto ed ogni successiva controversia.**

***Commenti:***

42. Nelle operazioni internazionali è importante che le parti specifichino nel contratto le regole di diritto che disciplinano il contratto ed ogni successiva controversia (il "**diritto materiale**").
43. La scelta del diritto materiale dovrebbe essere contenuta in una clausola diversa da quella arbitrale o essere disciplinata insieme all'arbitrato in una clausola che espliciti che essa ha un duplice scopo, per esempio intitolandola "[Legge Applicabile e Arbitrato [o Soluzione delle Controversie]]". Ciò perché questioni di diritto materiale possono sorgere durante l'esecuzione del contratto a prescindere da qualsiasi controversia deferita ad arbitrato.
44. Con la scelta del diritto materiale le parti non scelgono il diritto processuale o dell'arbitrato. Tale diritto, salvo patto contrario, è generalmente quello della sede dell'arbitrato (vedi sopra, paragrafo 21). Benché le parti siano libere di decidere diversamente, solo in rare occasioni è consigliabile che lo facciano.
45. Talvolta, invece di scegliere come diritto materiale un ordinamento nazionale le parti



scelgono la *lex mercatoria* o altre regole a-nazionali. In altri casi, esse attribuiscono al tribunale il potere di risolvere la controversia secondo equità e ragionevolezza (*ex aequo et bono*). La scelta di tali soluzioni va ponderata con attenzione. Benché opportune in talune situazioni (ad esempio quando le parti non riescono ad accordarsi su un diritto nazionale), esse rischiano di creare difficoltà in ragione della relativa incertezza quanto al loro contenuto o impatto sul risultato. Essendo difficile prevedere in anticipo quali disposizioni saranno applicate dagli arbitri laddove le parti abbiano optato per queste alternative ai diritti nazionali, la soluzione delle controversie può rivelarsi più complessa, incerta e costosa.

***Clausola raccomandata:***

46. La seguente clausola può essere utilizzata per la scelta del diritto materiale:

Il presente contratto è disciplinato da [diritto materiale individuato o regole di diritto] che dovrà essere applicato per la soluzione di tutte le controversie da esso nascenti o ad esso relative.

**III. Regole per la redazione di elementi accessori**

47. Poiché l'arbitrato dipende dall'autonomia privata, le parti contraenti hanno la possibilità di disciplinare la procedura nella clausola arbitrale secondo le loro specifiche esigenze. Vi sono numerose opzioni che le parti possono prendere in considerazione. Questa sezione enuncia e commenta quelle poche che le parti *dovrebbero* prendere in considerazione durante la negoziazione di una clausola arbitrale. Il fatto che tali elementi opzionali siano discussi nelle presenti Regole non significa che essi vadano necessariamente inseriti in una clausola arbitrale.

**Opzione 1: Il potere del tribunale arbitrale e dei giudici ordinari in tema di misure provvisorie e cautelari**

***Commenti:***

48. Solo di rado è necessario prevedere nella clausola arbitrale che il tribunale arbitrale o i giudici ordinari o entrambi abbiano il potere di ordinare misure provvisorie o cautelari in pendenza del giudizio sul merito.

I tribunali arbitrali e i giudici ordinari di solito hanno tale potere, a condizioni diverse, anche nel silenzio della clausola arbitrale. Il potere del tribunale arbitrale dipende dal regolamento arbitrale e dal diritto applicabile all'arbitrato. Quello dei giudici dipende da quest'ultimo.

49. Tuttavia, quando il diritto applicabile all'arbitrato limita il ricorso alle misure provvisorie o cautelari o quando la possibilità di ottenere tali misure è particolarmente importante (ad esempio perché sono in gioco segreti aziendali o altre informazioni confidenziali), può convenire prevedere in modo esplicito tale potere degli arbitri e dei giudici ordinari nella clausola arbitrale.
50. Quando la possibilità di ricorrere a misure provvisorie o cautelari è particolarmente importante, potrebbe essere altresì opportuno modificare eventuali previsioni restrittive del regolamento applicabile. Ad esempio, alcuni regolamenti arbitrali limitano il diritto delle parti di richiedere misure provvisorie e cautelari ai giudici ordinari dopo la costituzione del tribunale arbitrale. Secondo altri regolamenti il tribunale arbitrale ha il potere di ordinare misure provvisorie e cautelari in relazione all' "oggetto della controversia". Una tale previsione non chiarisce tuttavia se il tribunale arbitrale disponga anche del potere di adottare misure a tutela delle parti (ad esempio, inibitorie o cauzioni per i costi dell'arbitrato) o dell'integrità del procedimento arbitrale (per esempio sequestri o *anti-suit injunctions*).

***Clausole raccomandate:***

51. La seguente clausola può essere utilizzata per disciplinare in modo esplicito il potere del tribunale in tema di misure provvisorie e cautelari:

Fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente contratto, il tribunale arbitrale avrà il potere di adottare qualsiasi misura o provvedimento provvisorio o definitivo che ritenga opportuno, compresi, senza limitazioni, i provvedimenti cautelari e inibitori, e tali provvedimenti adottati dal tribunale arbitrale saranno, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, considerati come lodi definitivi quanto al loro oggetto e saranno esecutivi in quanto tali.

52. La seguente clausola può essere aggiunta alla precedente o utilizzata da sola per precisare che la richiesta di misure provvisorie e cautelari ai tribunali ordinari non è preclusa dalla clausola arbitrale:

Ciascuna parte conserva il diritto di ricorrere a qualunque giudice competente per ottenere misure provvisorie e/o cautelari, compresi sequestri *ante causam* o inibitorie, senza che un tale ricorso sia considerato incompatibile con la clausola arbitrale né rinuncia al diritto all'arbitrato.

53. La seguente clausola può essere aggiunta a quella raccomandata al precedente paragrafo 51 o utilizzata da sola per limitare il diritto delle parti di ricorrere ai giudici ordinari per ottenere misure provvisorie e cautelari dopo la costituzione del tribunale arbitrale:

Ciascuna parte conserva il diritto di ricorrere a qualunque giudice competente per ottenere misure provvisorie e/o cautelari, compresi sequestri *ante causam* o inibitorie, senza che un tale ricorso sia considerato incompatibile con la clausola arbitrale né rinuncia al diritto all'arbitrato, fermo restando, tuttavia, che dopo la costituzione del tribunale arbitrale quest'ultimo avrà competenza esclusiva per decidere sulle richieste di misure provvisorie e/o cautelari, e qualsiasi misura adottata dal tribunale arbitrale potrà essere eseguita da qualsiasi giudice competente.

54. Qualora, in circostanze eccezionali, le parti ritengano che possa rivelarsi necessaria la concessione da parte del tribunale arbitrale di misure *inaudita altera parte*, esse dovrebbero specificarlo modificando la clausola arbitrale suggerita al precedente paragrafo 51 aggiungendo "(anche *inaudita altera parte*)" dopo il termine "provvisorio". Anche con tale aggiunta, tuttavia, i provvedimenti *inaudita altera parte* del tribunale arbitrale potrebbero non essere suscettibili di esecuzione in base alla *lex arbitri*.

## **Opzione 2: Produzione di documenti**

### ***Commenti:***

55. Benché la portata della produzione documentale e degli scambi di informazioni

nell'arbitrato internazionale vari da caso a caso e da arbitro ad arbitro, le parti sono generalmente tenute a produrre documenti identificati (compresi i documenti interni) di cui sia dimostrata la rilevanza e pertinenza ai fini della controversia. Non sono di regola previste altre forme specifiche di “*discovery*” tipiche di alcuni ordinamenti, quali le confessioni e gli interrogatori. L'IBA ha elaborato una serie di regole, le Regole IBA sull'Assunzione delle Prove nell'Arbitrato Internazionale (le “Regole IBA”), mirate a riflettere tale prassi consolidata. Tali regole, che disciplinano la produzione sia di documenti cartacei sia di informazioni su supporti elettronici, vengono spesso utilizzate, esplicitamente o implicitamente, come guida dai tribunali arbitrali internazionali.

56. Le parti hanno tre opzioni principali riguardo alla produzione di informazioni o documenti. Esse possono non prevedere nulla e accontentarsi di basarsi sulle disposizioni suppletive del diritto applicabile all'arbitrato, che di regola rimette la questione alla discrezione degli arbitri. Esse possono invece adottare le Regole IBA. Oppure, esse possono definire una propria disciplina (tenendo presente che una produzione di documenti estesa avrà probabilmente un impatto significativo sui tempi e sui costi del procedimento).
57. Una complicazione che può sorgere in relazione alla produzione di documenti nell'arbitrato internazionale è la questione di quali regole dovrebbero applicarsi per stabilire se determinati documenti siano sottratti all'obbligo di produzione per motivi di confidenzialità (“*privilege*”). Nei rari casi in cui in sede di redazione del contratto le parti contraenti sono in grado di prevedere che potranno insorgere ed assumere rilievo questioni di confidenzialità (“*privilege*”), esse possono valutare se indicare nella clausola arbitrale i principi alla luce dei quali risolvere tali questioni. L'Articolo 9 delle Regole IBA fornisce criteri al riguardo.

***Clausole raccomandate:***

58. La seguente clausola può essere utilizzata per richiamare le Regole IBA come regole vincolanti o, in alternativa, a mero titolo di ispirazione:

[Oltre ai poteri conferitigli dalle [[norme arbitrali]], il tribunale arbitrale

avrà il potere di ordinare la produzione di documenti [ai sensi delle] [ispirandosi alle] Regole IBA sull'Assunzione delle Prove nell'Arbitrato Internazionale [in vigore alla data del presente contratto/inizio del presente arbitrato].

59. La seguente clausola può essere utilizzata ove le parti intendano disciplinare la confidenzialità in tema di produzione di documenti:

Ogni pretesa che un documento o una comunicazione è confidenziale (“*privileged*”) e, in quanto tale, sottratto all’obbligo di produzione in arbitrato, sarà decisa dal tribunale arbitrale ai sensi dell’Articolo 9 delle Regole IBA sull’Assunzione delle Prove in Arbitrato Internazionale.

### **Opzione 3: Questioni di riservatezza**

#### ***Commenti:***

60. Le parti danno spesso per scontato che i procedimenti arbitrali sono riservati. Benché l’arbitrato sia un istituto privato, in molti ordinamenti le parti non hanno alcun dovere di mantenere riservati l’esistenza o il contenuto del procedimento arbitrale. Pochi ordinamenti interni o regolamenti arbitrali impongono alle parti obblighi di riservatezza. Anche dove è previsto un obbligo di portata generale, esso è spesso soggetto ad eccezioni.
61. Le parti per le quali la riservatezza è importante dovrebbero pertanto disciplinare la questione nella clausola arbitrale. Nel farlo, esse dovrebbero evitare di imporre obblighi assoluti, poiché la divulgazione di informazioni può essere imposta dalla legge, per tutelare o far valere un diritto o per dare esecuzione ad un lodo o per impugnarlo in un successivo procedimento ordinario. Le parti dovrebbero altresì considerare che la preparazione delle proprie domande, eccezioni e riconvenzionali potrebbe richiedere la divulgazione di informazioni riservate a soggetti non parti del procedimento (ad esempio, testimoni e esperti).
62. Di converso, data la convinzione diffusa che i procedimenti arbitrali sono riservati, quando le parti non intendono essere vincolate da alcun obbligo di riservatezza esse devono prevederlo espressamente nella

propria clausola arbitrale.

***Clausole raccomandate:***

63. Alcuni regolamenti arbitrali prevedono obblighi di riservatezza e pertanto le parti assumeranno tali obblighi se accettano l'arbitrato ai sensi di tali regolamenti.
64. La seguente clausola impone obblighi di riservatezza alle parti:

L'esistenza e il contenuto del procedimento arbitrale, nonché ogni decisione o lodo, saranno mantenuti riservati dalle parti e dai membri del tribunale arbitrale, con le seguenti eccezioni: (i) nella misura in cui la divulgazione sia richiesta ad una parte per rispettare un obbligo giuridico, tutelare o far valere un diritto, o fare eseguire o impugnare un lodo in un processo instaurato in buona fede dinanzi ad un giudice ordinario o ad altra autorità giudiziaria, (ii) con il consenso di tutte le parti, (iii) ove necessario per predisporre o presentare una domanda o eccezione nel medesimo procedimento arbitrale, (iv) se tale informazione è già di pubblico dominio salvo che per effetto di una violazione della presente clausola, o (v) su ordine del tribunale arbitrale su istanza di una parte.

65. La seguente clausola può essere utilizzata quando le parti non intendano essere vincolate da un obbligo di riservatezza:

Le parti non saranno soggette ad alcun obbligo di riservatezza riguardo ad un arbitrato in base alla presente clausola, se non nella misura imposta da disposizioni di legge inderogabili.

**Opzione 4: Liquidazione dei costi e degli onorari**

***Commenti:***

66. I costi (ad esempio gli onorari e le spese degli arbitri e se del caso i compensi dell'istituzione) e gli onorari degli avvocati possono essere considerevoli nell'arbitrato internazionale. Raramente si riesce a prevedere se e come il tribunale arbitrale liquiderà tali spese e onorari al termine del procedimento. Le prassi a livello nazionale variano notevolmente (da quella che non prevede alcuna liquidazione a quella che

prevede la liquidazione per intero in favore della parte vittoriosa), e gli arbitri godono di ampia discrezionalità al riguardo.

67. Date queste incertezze, le parti possono valutare se affrontare la questione dei costi e degli onorari nella clausola arbitrale (tenendo presente che tali previsioni possono non avere effetto in taluni ordinamenti). Le parti hanno diverse possibilità. Esse possono limitarsi a confermare che gli arbitri avranno facoltà di liquidare costi e onorari come ritengono opportuno. Possono prevedere che gli arbitri non liquidino i costi e gli onorari. Possono cercare di far sì che i costi e gli onorari vengano liquidati in favore della parte “vittoriosa” o “che ha prevalso” nel merito, o che gli arbitri liquidino i costi e gli onorari in proporzione al successo o alla soccombenza. Le parti dovrebbero evitare formule assolute (“devono”) nel redigere una tale clausola, poiché l’identificazione del “vincitore” o della parte “che ha prevalso” può risultare difficile e la clausola potrebbe vincolare senza motivo gli arbitri nella liquidazione dei costi ed onorari.

68. Le parti possono altresì valutare se prevedere la remunerazione del tempo impiegato dal *management*, dagli avvocati interni, dagli esperti e dai testimoni, essendo tale questione spesso incerta nell’arbitrato internazionale.

***Clausole raccomandate:***

69. La seguente clausola può essere utilizzata per attribuire agli arbitri il potere di liquidare costi e onorari (ovvero per ribadire tale potere se il regolamento arbitrale contiene una disposizione in tal senso):

Il tribunale arbitrale potrà liquidare nel lodo a favore di qualsiasi parte i costi e le spese, compresi gli onorari degli avvocati [e i costi e le spese incorsi dal *management*, dagli avvocati interni, dagli esperti e dai testimoni], secondo quanto riterrà ragionevole.

70. La seguente clausola prevede la liquidazione dei costi e degli onorari a favore della parte “che ha prevalso”:

Il tribunale arbitrale potrà liquidare a propria discrezione i costi e le spese, compresi gli onorari degli avvocati, alla parte eventualmente vittoriosa.

71. La seguente clausola prevede la

liquidazione dei costi e degli onorari in misura proporzionale all'esito:

Il tribunale arbitrale potrà liquidare nel lodo a favore di qualsiasi parte i costi e le spese, compresi gli onorari degli avvocati [e i costi e le spese incorsi dal *management*, dagli avvocati interni, dagli esperti e dai testimoni], secondo quanto riterrà ragionevole. Nel procedere a tale liquidazione il tribunale arbitrale terrà conto della misura in cui sono state accolte le rispettive domande, eccezioni e riconvenzionali delle parti.

72. La seguente clausola può essere utilizzata per far sì che gli arbitri non liquidino i costi e gli onorari:

Tutti i costi e le spese del tribunale arbitrale [e dell'istituzione arbitrale] saranno sopportati in misura uguale dalle parti. Ciascuna parte sopporterà per intero i propri costi e le proprie spese (compresi quelli dei propri avvocati, esperti e testimoni) connessi alla preparazione e presentazione delle proprie difese.

### **Opzione 5: Qualifiche degli arbitri**

#### ***Commenti:***

73. Un vantaggio dell'arbitrato rispetto al giudizio ordinario statale è che le parti scelgono gli arbitri e possono pertanto scegliere soggetti con l'esperienza o le conoscenze pertinenti per la loro controversia.
74. In generale è tuttavia sconsigliabile prevedere nella clausola arbitrale le qualifiche richieste per gli arbitri. Le parti sono di regola meglio in grado di valutare se è necessaria una particolare qualifica e, se del caso, quale, una volta insorta la controversia e a quel momento ciascuna di esse rimane libera di nominare un arbitro con le qualifiche desiderate. Prevedere requisiti di qualifica nella clausola arbitrale può anche ridurre significativamente la rosa di arbitri disponibili. Per giunta, una parte intenzionata ad ostacolare il procedimento arbitrale può addurre i requisiti di qualifica come pretesto per ricusare gli arbitri.
75. Se ciononostante le parti intendono prevedere tali qualifiche nella clausola arbitrale, dovrebbero evitare di prevederne di eccessivamente specifiche poiché la



clausola arbitrale potrebbe risultare inefficace se, all'insorgere di una controversia, le parti non riescono a identificare candidati idonei in possesso delle qualifiche richieste e disponibili ad agire come arbitri.

76. Le parti talvolta prevedono che l'arbitro unico o, in caso di un tribunale di tre arbitri, il presidente non abbia la medesima nazionalità di alcuna delle parti. Nell'arbitrato amministrato questo requisito è spesso superfluo in quanto di regola le istituzioni arbitrali si attengono a tale prassi nel fare le nomine. Nell'arbitrato *ad hoc*, invece, le parti dovrebbero specificarlo nella clausola arbitrale.

***Clausole raccomandate:***

77. Le qualifiche degli arbitri possono essere previste aggiungendo quanto segue alla clausola arbitrale:

[Ciascun arbitro] [Il presidente del tribunale] sarà [un giurista/un contabile]

oppure

[Ciascun arbitro] [Il presidente del tribunale] sarà un esperto in [un settore specifico]

oppure

[Gli arbitri] [Il presidente del tribunale] non dovranno avere la medesima nazionalità di alcuna delle parti.

**Opzione 6: Termini**

***Commenti:***

78. Le parti talvolta tentano di risparmiare costi e tempo prevedendo nella clausola arbitrale che il lodo venga reso entro un periodo di tempo determinato dall'inizio dell'arbitrato (una procedura nota come *fast-tracking*). Il *fast-tracking* può far risparmiare costi, ma raramente all'atto della redazione della clausola arbitrale le parti sanno se ogni controversia suscettibile di sorgere in relazione al contratto sarà idonea ad essere risolta nei termini previsti. Un lodo non reso entro il termine previsto può rivelarsi ineseguibile o essere oggetto di impugnazioni non necessarie.
79. Se, malgrado queste considerazioni, le parti intendono fissare un termine nella clausola

arbitrale, il tribunale arbitrale dovrebbe essere autorizzato ad estendere tale termine per evitare il rischio di un lodo ineseguibile.

***Clausole raccomandate:***

80. La clausola che segue può essere utilizzata per fissare un termine finale:

Il lodo sarà reso entro [...] mesi dalla nomina dell'[arbitro unico] [del presidente del tribunale], salvo che il tribunale arbitrale determini, con decisione motivata, che gli interessi della giustizia o la complessità del caso richiedono l'estensione di tale termine.

**Opzione 7: Carattere definitivo dell'arbitrato**

***Commenti:***

81. Un vantaggio dell'arbitrato è che i lodi sono definitivi e non soggetti ad appello. Nella maggior parte degli ordinamenti, i lodi possono essere impugnati solo per difetto di competenza, gravi vizi di procedura o di contraddittorio, e non sono soggetti a riesame nel merito. La maggior parte dei regolamenti arbitrali rafforza il carattere definitivo dell'arbitrato prevedendo che i lodi sono definitivi e che le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa.
82. Se la clausola arbitrale non richiama un regolamento, ovvero se le norme richiamate non prevedono che il lodo abbia carattere definitivo e la rinuncia all'impugnazione, è prudente specificare nella clausola arbitrale che i lodi hanno carattere definitivo e non sono soggetti ad impugnazione. Anche quando le parti richiamano un regolamento arbitrale che le preveda espressamente, può essere comunque consigliabile ripetere tali formule nella clausola arbitrale se le parti prevedono che il lodo debba essere eseguito o soggetto ad esame in paesi che guardano all'arbitrato con sospetto. Quando inseriscono una rinuncia all'impugnazione nella clausola arbitrale, le parti dovrebbero consultare la legge della sede dell'arbitrato per verificare la portata del diritto rinunciato, nonché la terminologia richiesta in base alla *lex arbitri*.
83. Le parti sono talvolta tentate di estendere la portata del riesame del giudice ordinario permettendo, ad esempio, un riesame del merito. Solo di rado è consigliabile, e spesso non è neppure consentito alle parti, procedere in tal senso. Se le parti intendono

comunque estendere la portata del riesame del giudice, esse dovrebbero rivolgersi ad uno specialista e verificare attentamente il diritto della sede dell'arbitrato.

***Clausole raccomandate:***

84. Quando le parti intendono sottolineare il carattere definitivo dell'arbitrato e rinunciare ad ogni impugnativa nei confronti del lodo, la seguente formula può essere aggiunta alla clausola arbitrale, fatti salvi gli eventuali requisiti imposti dalla *lex arbitri*:

Qualsiasi lodo del tribunale arbitrale sarà definitivo e vincolante per le parti. Le parti si impegnano a rispettare integralmente e prontamente qualsiasi lodo senza indugio e si riterrà che esse abbiano rinunciato al diritto a qualsiasi forma di impugnativa, nei limiti in cui una tale rinuncia sia valida.

85. Qualora, in circostanze eccezionali, le parti intendano estendere la portata del riesame del giudice ordinario e permettere appelli sul merito, esse dovrebbero verificare con l'aiuto di esperti se hanno il potere di farlo nell'ordinamento rilevante. Laddove lo abbiano, la seguente formula può essere presa in considerazione:

Le parti avranno il diritto di impugnare il lodo del tribunale arbitrale dinanzi ai giudici di [foro competente] secondo i criteri per la revisione in appello delle sentenze dei tribunali di primo grado di tale/i Stato/i.

**IV. Regole per la redazione di clausole multi-fase di soluzione delle controversie**

86. È frequente che le clausole per la soluzione di controversie nei contratti internazionali prevedano la negoziazione, la mediazione e altri metodi alternativi di soluzione delle controversie come passi preliminari all'arbitrato. I contratti di appalto, per esempio, talvolta prevedono che le controversie vengano sottoposte a una commissione permanente per le controversie prima di potere essere deferite ad arbitrato. Tali clausole, dette clausole multi-fase, pongono specifici problemi di redazione.

**Regola Multi-Fase 1: La clausola dovrebbe prevedere un periodo di tempo per la**

**negoziiazione o la mediazione a decorrere da un evento definito ed incontestabile (ad esempio, una richiesta scritta), scaduto il quale ciascuna parte può ricorrere all'arbitrato.**

*Commenti:*

87. Una clausola multi-fase che impone la negoziazione o la mediazione prima dell'arbitrato può essere ritenuta imporre una condizione sospensiva per il ricorso all'arbitrato. Per ridurre il rischio che una parte sfrutti la negoziazione o la mediazione per guadagnare tempo o altri vantaggi tattici, la clausola dovrebbe fissare un termine oltre il quale la controversia può essere deferita ad arbitrato e tale periodo dovrebbe di regola essere breve. Nel fissare tale termine, le parti dovrebbero essere consapevoli del fatto che l'avvio della negoziazione o della mediazione può non essere sufficiente a sospendere i termini di prescrizione o decadenza.
88. Il termine per la negoziazione o la mediazione dovrebbe decorrere da un evento definito ed incontestabile, quale una richiesta scritta di negoziazione o mediazione ai sensi della clausola oppure la nomina di un mediatore. È sconsigliabile definire tale evento facendo riferimento ad una comunicazione scritta relativa alla controversia, poiché un mero scambio scritto relativo alla controversia potrebbe essere sufficiente a fare scattare il termine.

*Clausole raccomandate:*

89. Si vedano le clausole raccomandate ai successivi paragrafi 94-96.

**Regola Multi-Fase 2: La clausola dovrebbe evitare il rischio di rendere l'arbitrato facoltativo e non vincolante.**

*Commenti:*

90. Le parti che redigono clausole multi-fase per la soluzione di controversie spesso inavvertitamente non specificano in modo inequivocabile la propria volontà di sottoporre ad arbitrato controversie che non possono essere risolte tramite negoziazione o mediazione. Ciò avviene quando le parti prevedono che le controversie non risolte tramite negoziazione o mediazione "possono" essere devolute all'arbitrato.

*Clausole raccomandate:*

91. Si vedano le clausole raccomandate ai successivi paragrafi 94-96.

**Regola Multi-Fase 3: La clausola dovrebbe definire le controversie da sottoporre a negoziazione o mediazione e ad arbitrato in termini identici.**

*Commenti:*

92. Le clausole multi-fase di soluzione di controversie talvolta non definiscono in termini identici le liti soggette in una prima fase a negoziazione o mediazione, e quelle sottoposte ad arbitrato. Tali ambiguità potrebbero lasciare intendere che alcune controversie possono essere devolute ad arbitrato immediatamente senza passare per una prima fase di negoziazione o mediazione.

93. Il riferimento generico a "controversie" nelle clausole raccomandate qui di seguito dovrebbe ricomprendere le domande riconvenzionali. Tali domande dovrebbero pertanto essere soggette alle diverse fasi previste nella clausola e non potrebbero pertanto essere sollevate per la prima volta in arbitrato. Se le parti vogliono mantenere il diritto di sollevare domande riconvenzionali per la prima volta in arbitrato, esse dovrebbero specificarlo nella clausola arbitrale.

*Clausole raccomandate:*

94. La seguente clausola prevede la negoziazione obbligatoria come prima fase:

Le parti tenteranno di risolvere in via amichevole tramite negoziazione tutte le controversie nascenti dal presente contratto o ad esso relative, ivi compresa ogni questione relativa alla sua esistenza, validità o risoluzione. Qualsiasi controversia non risolta entro [30] giorni dalla richiesta scritta di negoziazione di una delle parti ai sensi della presente clausola, o entro l'eventuale diverso termine pattuito dalle parti per iscritto, sarà risolta in via definitiva in conformità con [regolamento arbitrale scelto] da [uno o tre] arbitr[o/i] nominat[o/i] ai sensi di detto regolamento. La sede dell'arbitrato sarà [città, Stato]. La lingua dell'arbitrato sarà [...].

[Tutte le comunicazioni intercorse durante la negoziazione saranno

riservate e saranno trattate come negoziazioni finalizzati ad una transazione ai sensi delle norme applicabili in materia di prova e di qualsiasi ulteriore tutela della riservatezza e del segreto professionale ai sensi del diritto applicabile].

95. La seguente clausola prevede la mediazione obbligatoria come prima fase:

Le parti tenteranno di risolvere in via amichevole, tramite mediazione, tutte le controversie nascenti dal presente contratto o ad esso collegate, compresa ogni questione relativa alla sua esistenza, validità o risoluzione. Ogni controversia non risolta ai sensi delle menzionate norme entro [45] giorni dalla nomina del mediatore, o entro l'eventuale diverso termine pattuito dalle parti per iscritto, sarà risolta in via definitiva in conformità con [regolamento arbitrale scelto] da [uno o tre] arbitr[o/i] nominat[o/i] ai sensi di detto regolamento. Il luogo dell'arbitrato sarà [città, Stato]. La lingua dell'arbitrato sarà [...].

[Tutte le comunicazioni intercorse durante la mediazione saranno riservate e saranno trattate come negoziazioni finalizzate ad una transazione ai sensi delle norme applicabili in materia di prova e di qualsiasi ulteriore tutela della riservatezza e del segreto professionale ai sensi del diritto applicabile].

96. La seguente clausola prevede l'obbligo di esperire in sequenza sia la negoziazione sia la mediazione prima dell'arbitrato:

Tutte le controversie nascenti dal presente contratto o ad esso collegate, compresa ogni questione relativa alla sua esistenza, validità o risoluzione ("Controversia"), saranno risolte in conformità con le procedure di seguito indicate, che costituiranno le sole ed esclusive procedure per la soluzione di ogni Controversia.

(A) Negoziato

Le parti tenteranno di risolvere ogni Controversia in via amichevole mediante negoziazione tra dirigenti con poteri di transigere la Controversia [e che siano ad un livello gerarchico superiore rispetto alle persone aventi responsabilità diretta della gestione o

esecuzione del presente contratto].

(B) Mediazione

Ogni Controversia non risolta mediante negoziazione ai sensi del paragrafo (A) entro [30] giorni dalla richiesta scritta di una delle parti di procedere a negoziato ai sensi del paragrafo (A), ovvero entro l'eventuale diverso termine pattuito tra le parti per iscritto, sarà risolta in via amichevole mediante mediazione ai sensi delle [norme sulla mediazione scelte].

(C) Arbitrato

Ogni Controversia non risolta mediante mediazione ai sensi del paragrafo (B) entro [45] giorni dalla nomina del mediatore, ovvero entro l'eventuale diverso termine pattuito tra le parti per iscritto, sarà risolta in via definitiva in conformità con il [regolamento arbitrale scelto] da [uno o tre] arbitr[o/i] nominat[o/i] ai sensi di detto regolamento. Il luogo dell'arbitrato sarà [città, Stato]. La lingua dell'arbitrato sarà [...].

[Tutte le comunicazioni intercorse durante la negoziazione e la mediazione ai sensi dei paragrafi A e B saranno riservate e saranno trattate come negoziazioni finalizzate ad una transazione ai sensi delle norme applicabili in materia di prova e di qualsiasi ulteriore tutela della riservatezza e del segreto professionale ai sensi del diritto applicabile].

**V. Regole per la Redazione di Clausole Arbitrali Multi-Parte**

97. I contratti internazionali spesso coinvolgono più di due parti. Le parti che redigono le clausole arbitrali per tali contratti possono non rendersi conto delle difficoltà di redazione specifiche che derivano dalla molteplicità di parti. In particolare, non è sempre possibile basarsi sui modelli di clausola proposti dalle istituzioni arbitrali, poiché queste sono in genere formulate avendo in mente due sole parti e possono richiedere di essere adattate per operare in un contesto multi-parte. Di regola conviene rivolgersi ad esperti per la redazione di tali clausole.

**Regola Multi-Parte 1: La clausola dovrebbe disciplinare le conseguenze della molteplicità di parti ai fini della nomina del tribunale arbitrale**

*Commenti:*

98. In un contesto multi-parte, spesso non è possibile prevedere che 'ogni parte' nomini un arbitro. La soluzione è semplice se le parti si accontentano di prevedere un arbitro unico: in tal caso, esse possono prevedere che l'arbitro unico sia nominato congiuntamente dalle parti o, in mancanza di accordo, dall'istituzione o dall'autorità di nomina. Quando sono previsti tre arbitri, una soluzione è prevedere che tutti e tre gli arbitri vengano nominati congiuntamente dalle parti o, in mancanza di accordo su tutti, dall'istituzione o dall'autorità di nomina.
99. In alternativa, la clausola arbitrale può disporre che le parti su ciascun "lato" della controversia facciano nomine congiunte. Tale opzione è possibile quando in sede di redazione si riesce a prevedere che alcune parti contraenti saranno portatrici di interessi convergenti. Il requisito fondamentale, tuttavia, è che tutte le parti siano trattate in modo uguale nel processo di nomina. Ciò significa in pratica che, se due o più parti da un lato non si accordano su un arbitro, l'istituzione o l'autorità di nomina nominerà *tutti* gli arbitri, poiché altrimenti soltanto le parti di uno dei "lati" avrebbero la possibilità di scegliere il proprio arbitro. Questa è la soluzione che è stata adottata in alcuni regolamenti arbitrali.

***Clausole raccomandate:***

100. La clausola raccomandata al successivo paragrafo 105 prevede un meccanismo per la nomina degli arbitri in un contesto multi-parte.

**Regola Multi-Parte 2: La clausola dovrebbe disciplinare le complessità procedurali (intervento, chiamata in causa) nascenti dalla pluralità di parti.**

*Commenti:*

101. Le complicazioni procedurali possono essere numerose in un contesto multi-parte. Una di queste attiene all'*intervento*: una parte contraente non parte dell'arbitrato instaurato ai sensi della clausola può volere intervenire nel procedimento. Un'altra attiene alla *chiamata in causa*: una parte



contraente indicata come convenuta può volere chiamare in causa un'altra parte contraente non indicata come convenuta nel procedimento.

102. Una clausola arbitrale può operare anche se non disciplina tali complessità. Tuttavia una tale clausola lascia aperta la possibilità di procedimenti che si sovrappongono e di decisioni contrastanti, con i relativi ritardi, costi ed incertezze.
103. Non esiste un modo semplice per disciplinare tali complessità. Una clausola arbitrale multi-parte andrebbe redatta con riferimento alle circostanze del caso e di regola con l'aiuto di un esperto. In linea di massima, la clausola dovrebbe prevedere che l'avvio di qualsiasi procedimento instaurato in base alla clausola venga comunicato a ciascuna parte contraente, anche se essa non è indicata come convenuta. Occorre indicare un termine preciso a decorrere da tale comunicazione entro il quale ciascuna parte contraente potrà intervenire o chiamare in causa altre parti contraenti, e nessun arbitro andrebbe nominato prima della scadenza di tale termine.
104. In alternativa, le parti possono optare per un arbitrato ai sensi di un regolamento che disciplini l'intervento e la chiamata in causa, tenendo presente che sul punto tali regolamenti potrebbero riservare ampi poteri discrezionali all'istituzione.

***Clausole raccomandate:***

105. La seguente disposizione prevede l'intervento e la chiamata in causa di altre parti del medesimo contratto:

Tutte le controversie nascenti dal presente contratto o ad esso relative, ivi compresa ogni questione relativa alla sua esistenza, validità o risoluzione, saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato in conformità con il [regolamento arbitrale scelto], salve eventuali modifiche allo stesso contenute nella presente clausola ovvero su accordo delle parti.

La sede dell'arbitrato sarà [...]. La lingua dell'arbitrato sarà [...]. Il tribunale sarà composto da tre arbitri, scelti nel modo seguente.

Qualora la domanda di arbitrato indichi solo un attore e un convenuto, e nessuna

parte abbia esercitato il diritto di chiamata in causa o intervento ai sensi dei paragrafi successivi, l'attore e il convenuto nomineranno ciascuno un arbitro entro [15] giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di chiamata in causa e intervento. Se una delle parti non ha nominato l'arbitro secondo quanto previsto, tale arbitro sarà nominato dall'[istituzione arbitrale designata]. I due arbitri nomineranno il terzo arbitro, che agirà in qualità di presidente del tribunale. Se i due arbitri non nomineranno il presidente del tribunale entro [45] giorni dalla nomina del secondo arbitro, spetta all'[istituzione arbitrale designata/l'autorità di nomina] procedere in tal senso.

Qualora più di due parti vengano identificate nella domanda di arbitrato o almeno una parte contraente eserciti il proprio diritto di chiamata in causa o di intervento ai sensi dei paragrafi successivi, il/gli attore(i) nomineranno congiuntamente un arbitro ed il/i convenuto/i nomineranno congiuntamente il secondo arbitro, entrambi entro [15] giorni dalla scadenza del termine entro cui le parti hanno facoltà di esercitare il proprio diritto di chiamata in causa o di intervento. Se le parti non nomineranno un arbitro come sopra previsto, [l'istituzione arbitrale designata/l'autorità di nomina] nominerà, su istanza di una qualsiasi delle parti, tutti e tre gli arbitri, e designerà uno dei tre quale presidente del tribunale. Se il/gli attore(i) e il/i convenuto/i nomineranno gli arbitri come sopra previsto, i due arbitri nomineranno il terzo arbitro entro [45] giorni dalla nomina del secondo arbitro, che agirà in qualità di presidente del tribunale. Se i due arbitri non nomineranno il terzo arbitro entro [45] giorni dalla nomina del secondo arbitro, il presidente del tribunale sarà nominato dall'[istituzione arbitrale designata/l'autorità di nomina].

Ciascuna parte del presente contratto potrà, individualmente ovvero insieme a qualsiasi altra parte del presente contratto, avviare un procedimento arbitrale ai sensi della presente clausola, inviando una domanda di arbitrato a tutte le parti del presente contratto [e

all'istituzione arbitrale designata, se prevista].

Qualsiasi parte del presente contratto potrà intervenire in qualsiasi procedimento arbitrale ai sensi della presente clausola presentando una comunicazione scritta contenente una domanda o una riconvenzionale nei confronti di qualsiasi parte del presente contratto, purché tale comunicazione venga altresì inviata a tutte le altre parti del presente contratto [e all'istituzione arbitrale designata, se prevista] entro 30 giorni dal ricevimento da tale parte interveniente della domanda di arbitrato o della comunicazione contenente una domanda o una riconvenzionale.

Qualsiasi parte del presente contratto indicata come convenuta in una domanda di arbitrato, o in una comunicazione contenente una domanda o una riconvenzionale, può chiamare in causa qualsiasi altra parte del presente contratto in qualsiasi procedimento arbitrale ai sensi della presente clausola, presentando un comunicazione scritta contenente una domanda o una riconvenzionale nei confronti di quella parte, purché tale comunicazione venga altresì inviata a tutte le altre parti del presente contratto [e all'istituzione arbitrale designata, se prevista] entro 30 giorni dal ricevimento da parte di tale convenuta della domanda di arbitrato ovvero dell'istanza contenente una domanda o una riconvenzionale.

Qualsiasi parte chiamata in causa o interveniente sarà vincolata da qualsiasi lodo reso dal tribunale arbitrale, anche se tale parte decide di non partecipare al procedimento arbitrale.

## **VI. Regole per la Redazione di Clausole Arbitrali Multi-Contratto**

106. È frequente che una singola operazione internazionale coinvolga diversi contratti collegati. La redazione di clausole arbitrali in un contesto multi-contratto solleva problematiche specifiche.

**Regola Multi-Contratto 1: Le clausole arbitrali nei contratti collegati dovrebbero essere compatibili.**

*Commenti:*

107. Le parti dovrebbero evitare di prevedere meccanismi diversi per la soluzione delle controversie nei loro contratti collegati (ad esempio, arbitrato ai sensi di regolamenti diversi o in sedi diverse) per evitare il rischio di frammentazione di future controversie. Un tribunale arbitrale nominato in base al primo contratto può in effetti non essere competente a conoscere di una controversia che solleva questioni relative al secondo contratto, con conseguente possibilità di procedimenti paralleli.
108. Assumendo che le parti desiderino decisioni compatibili e evitare procedimenti paralleli, una soluzione diretta è quella di predisporre un protocollo autonomo sulla soluzione delle controversie, che venga sottoscritto da tutte le parti e poi richiamato in tutti i contratti collegati. Se non fosse possibile accordarsi su un tale protocollo, le parti dovrebbero far sì che le clausole arbitrali dei contratti collegati siano identiche o complementari. È particolarmente importante che le clausole arbitrali indichino le medesime regole, la medesima sede dell'arbitrato e il medesimo numero di arbitri. Per evitare difficoltà in caso di riunione dei procedimenti, anche il diritto materiale e la lingua dell'arbitrato dovrebbero essere i medesimi. Le parti dovrebbero altresì chiarire che un tribunale arbitrale nominato ai sensi di un contratto ha competenza per conoscere e decidere questioni relative agli altri contratti collegati.

***Clausola raccomandata:***

109. Se le parti non desiderano, o non possono, predisporre un protocollo autonomo sulla soluzione delle controversie, la seguente clausola andrebbe aggiunta alla clausola arbitrale in ciascun contratto collegato:

Le parti convengono che un tribunale arbitrale designato ai sensi della presente clausola o [del/dei contratto/i connesso/i], sarà competente rispetto sia al presente contratto sia [a quello/i connesso/i].

**Regola Multi-Contratto 2: Le parti**

**dovrebbero valutare se prevedere la riunione dei procedimenti arbitrari instaurati ai sensi dei contratti collegati**

*Commenti:*

110. Una complessità processuale che sorge in un contesto multi-contratto attiene alla riunione dei procedimenti. Arbitrati distinti possono essere instaurati ai sensi di contratti collegati in momenti diversi. Le parti possono avere o non avere interesse a che tali arbitrati si svolgano in un unico arbitrato riunito. In alcune circostanze le parti possono ritenere che un singolo arbitrato riunito sarebbe più efficiente e economico. In altre circostanze esse possono avere motivo di tenere separati gli arbitrati.
111. Se le parti desiderano consentire la riunione di arbitrati connessi, lo dovrebbero specificare nella clausola arbitrale. In alcuni paesi i giudici hanno il potere di disporre la riunione di procedimenti arbitrari connessi, ma di regola non lo fanno in assenza di accordo delle parti. Quando i giudici della sede dell'arbitrato sono sprovvisti di tale potere o le parti non intendono affidarsi alla loro decisione, le parti dovrebbero altresì disciplinare nella clausola arbitrale la procedura per la riunione dei procedimenti connessi. Gli eventuali regolamenti arbitrari applicabili e il diritto della sede dell'arbitrato andrebbero esaminati con attenzione, in quanto potrebbero limitare la possibilità per le parti di riunire i procedimenti arbitrari. Al contrario, in alcuni paesi le parti potrebbero volere escludere la possibilità di riunione (o di procedimenti arbitrari collettivi [*“class arbitration”*]).
112. È necessaria una consulenza specializzata quando i contratti collegati coinvolgono altresì più di due parti. La redazione di disposizioni sulla riunione dei procedimenti in un contesto multi-parte è particolarmente complessa. Una difficoltà evidente è che tutte le parti devono essere trattata allo stesso modo con riferimento alla nomina degli arbitri. Una soluzione praticabile, ma tutt'altro che ideale, è prevedere che tutte le nomine vengano fatte dall'istituzione o autorità di nomina. Le parti dovrebbero altresì essere consapevoli che in alcuni ordinamenti una clausola di riunione potrebbe essere interpretata come consenso ad un procedimento arbitrale collettivo (*“class-action arbitration”*).

*Clausole raccomandate:*

113. La seguente disposizione prevede la riunione di arbitrati connessi tra le medesime due parti:

Le parti acconsentono alla riunione di arbitrati instaurati ai sensi della presente clausola e/o [dei contratti collegati] secondo quanto di seguito disposto. Se due o più arbitrati sono instaurati ai sensi della presente clausola e/o [dei contratti collegati], qualsiasi parte indicata come attore o convenuto in uno qualsiasi di tali arbitrati può richiedere a un qualsiasi tribunale arbitrale nominato in tali arbitrati di decidere con ordinanza che i diversi arbitrati vengano riuniti in un unico arbitrato dinanzi a tale tribunale (“Ordinanza di Riunione”). Nel decidere se pronunciare una tale Ordinanza di Riunione, tale tribunale arbitrale valuterà se i diversi arbitrati sollevano questioni comuni di diritto o di fatto e se la riunione dei diversi arbitrati sarebbe nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia.

Qualora, prima della pronuncia di un’Ordinanza di Riunione da parte di un tribunale arbitrale in relazione ad un diverso arbitrato, gli arbitri in tale diverso arbitrato siano già stati nominati, essi decadranno dalle loro funzioni a partire dalla pronuncia dell’Ordinanza di Riunione. Tale decadenza non pregiudicherà: (i) la validità di qualsiasi atto compiuto o ordinanza pronunciata da essi prima della decadenza; (ii) il loro diritto al pagamento del compenso e delle spese; (iii) la data in cui una qualsiasi domanda o eccezione è stata presentata ai fini dell’applicazione di un qualsiasi termine di prescrizione o analoga regola o disposizione; (iv) le prove dedotte e ammissibili prima della decadenza, le quali saranno ammissibili in procedimenti arbitrali dopo l’Ordinanza di Riunione, e (v) il diritto delle parti alle spese legali e agli altri costi sostenuti prima della decadenza.

In caso di incompatibilità tra due o più Ordinanze di Riunione, prevale quella pronunciata per prima.